



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28/03/2019

originale

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

L'anno **Duemiladiciannove** e questo dì **Ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
ACCORSI SARA	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
LIOTTA MARCO	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
CANIATO MARIA FRANCESCA	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Consigliere Comunale	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente
VENTURINI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Assente
MATTEUCCI MASSIMO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: , ,

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

Il Sindaco – Presidente – Erika Ferranti, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici competenti e del parere favorevole, reso dai medesimi, illustra la proposta di deliberazione, di seguito, integralmente, riportata, rammentando che l'argomento è stato oggetto di congrua disamina nel corso della competente Commissione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”*;
- **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più*

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

➤ **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

➤ **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

➤ **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;
- il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) che stima gli stessi in € 1.939.398,38;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 28/07/2014, il quale all'articolo 11 demanda al

Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 28/03/2019, resa immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 1.820.000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 483.367,06

COSTI VARIABILI € 1.336.632,94

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'articolo 1, della Legge 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economie e delle Finanze;

Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 302,02 per un costo standard complessivo pari a € 1.939.398,38;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 1.781.568,22 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le agevolazioni previste dal regolamento TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2019, che il costo delle agevolazioni previste dal regolamento TARI viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno del 7 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019- 2021 degli enti locali;
- il D.M. Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 2/2/2019) che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-202;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore Rag. Poli Laura in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberative hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 3) Di quantificare in € 1.820.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi di servizio;
- 4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC) è pari a 1.781.568,22 rispetto al costo standard di euro 1.939.398,38, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF pubblicate in data 14 febbraio 2019;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'articolo 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1 comma 653 Legge 147/2013;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per procedere con la gestione dei relativi adempimenti amministrativi;

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco – Presidente – dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere M. Matteucci che preannunzia l'astensione dal voto della propria componente, con la motivazione che le tariffe in argomento sono rimaste inalterate rispetto al passato.

Interviene la Consigliera M. F. Caniato, per esprimere apprezzamento per il lavoro preparatorio svolto, definito dalla relattrice molto preciso e puntuale.

A tal punto, il Sindaco – Presidente – constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata e discussa.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente :

Presenti n. 11, votanti n. 9

Favorevoli: n. 9 (La componente di maggioranza)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (Consiglieri Lorenzo Mengoli e M. Matteucci)

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità

Successivamente, il Sindaco – Presidente – pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente :

Presenti: n. 11, votanti n. 9

Favorevoli: n. 9 (La componente di maggioranza)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (Consiglieri Lorenzo Mengoli e M. Matteucci)

Quindi, con voti favorevoli unanimi, la deliberazione ora approvata, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 28/03/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Errico Vincenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

BENTIVOGLIO - TARI - Tassa Rifiuti - ANNO 2019

Tariffe Rifiuti

Riepilogo	Totale		Quota Fissa	Quota Variabile	Rifiuti (kg)	
ABITAZIONI	533.260,00	29,30%	141.626,55	391.633,45	1.881.499	29,30%
DITTE	1.286.740,00	70,70%	341.740,51	944.999,49	4.539.998	70,70%
	<u>1.820.000,00</u>		<u>483.367,06</u>	<u>1.336.632,94</u>	<u>6.421.497</u>	

Abitazioni (UD - Utenze Domestiche)

Quota Fissa € 141.626,55				Quota Variabile € 391.633,45			
Categoria	Componenti	coeff. Ka	Tariffa fissa € /mq	Categoria	Componenti	coeff. Kb	Tariffa variabile € / mq
D01	1	0,84	€ 0,39334	D01	1	1,0	€ 86,91765
D02	2	0,98	€ 0,46218	D02	2	1,8	€ 156,45177
D03	3	1,08	€ 0,51626	D03	3	2,2	€ 191,21883
D04	4	1,16	€ 0,56051	D04	4	2,7	€ 234,67766
D05	5	1,24	€ 0,60476	D05	5	3,2	€ 278,13649
D06	6	1,30	€ 0,63918	D06	6	3,7	€ 321,59531
DNR	2	0,98	€ 0,46218	DNR	2	1,8	€ 156,45177

BENTIVOGLIO - TARI - Tassa Rifiuti - ANNO 2019

Tariffe Rifiuti

Riepilogo	Totale
ABITAZIONI	533.260,00
DITTE	1.286.740,00
	1.820.000,00

29,30%
70,70%

Quota Fissa
141.626,55
341.740,51
483.367,06

Quota Variabile
391.633,45
944.999,49
1.336.632,94

Rifiuti (kg)	
1.881.499	29,30%
4.539.998	70,70%
6.421.497	

UtENZE non domestiche (UND)

Quota Fissa

€ 341.740,51

Categoria	Descrizione Categoria	coeff. Kc	Tariffa fissa € /mq
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	€ 0,34931
ND02	Cinematografi e teatri	0,37	€ 0,23934
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,57	€ 0,36872
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	€ 0,53044
ND05	Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,32991
ND06	Esposizioni, autosaloni	0,43	€ 0,27816
ND07	Alberghi con ristorante	1,42	€ 0,91856
ND08	Alberghi senza ristorante	1,02	€ 0,65981
ND09	Case di cura e riposo	1,13	€ 0,73097
ND10	Ospedali	1,18	€ 0,76331
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	€ 0,84094
ND12	Banche e istituti di credito	0,58	€ 0,37519
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	€ 0,77625
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	€ 0,94444
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	€ 0,46575
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	€ 0,93150
ND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,29	€ 0,83447
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	€ 0,60159
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 0,80859
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	€ 0,42047
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,53044
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 3,60309
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 3,13734
ND24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 2,56162
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	€ 1,54603
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 1,34550
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 4,63808
ND28	Ipermercati di generi misti	2,15	€ 1,39078
ND29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	€ 3,37021
ND30	Discoteche, night club	1,48	€ 0,95737

Quota Variabile

€ 944.999,49

Categoria	Descrizione Categoria	coeff. Kd	Tariffa variabile € /mq
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	€ 0,97435
ND02	Cinematografi e teatri	3,00	€ 0,66584
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55	€ 1,00986
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	€ 1,49371
ND05	Stabilimenti balneari	4,16	€ 0,92330
ND06	Esposizioni, autosaloni	3,52	€ 0,78126
ND07	Alberghi con ristorante	11,65	€ 2,58569
ND08	Alberghi senza ristorante	8,32	€ 1,84660
ND09	Case di cura e riposo	9,21	€ 2,04414
ND10	Ospedali	9,68	€ 2,14845
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,62	€ 2,35708
ND12	Banche e istituti di credito	4,77	€ 1,05869
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85	€ 2,18618
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93	€ 2,64784
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	€ 1,30283
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	11,74	€ 2,60567
ND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	10,54	€ 2,33933
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	€ 1,69124
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	€ 2,27496
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33	€ 1,18298
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71	€ 1,48927
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	€ 10,13635
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	€ 8,82908
ND24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	€ 7,19998
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	€ 4,35239
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	€ 3,77311
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	€ 13,04164
ND28	Ipermercati di generi misti	17,64	€ 3,91516
ND29	Banchi di mercato generi alimentari	42,74	€ 9,48604
ND30	Discoteche, night club	12,12	€ 2,69001